



# COMUNE DI STALETTI'

(Provincia di Catanzaro)

---

Prot 13360

**Ordinanza n° 93 del 23 novembre 2020**

**Oggetto: applicazione della quarantena con sorveglianza attiva**

## IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario azionale;

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 21/02/2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con il n. 44 del 22/02/2020 che prevede l'obbligo delle Autorità competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID - 19;

CONSIDERATO che nella stessa Ordinanza è previsto che l'Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizioni ostative, di misure alternative di efficacia equivalente;

VISTO il Decreto Legge emanato dal Consiglio dei Ministri in data 23/02/2020, recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM del 09 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza n.03 del'08 marzo 2020 emanata dal Presidente della Regione Calabria;

VISTA l'ordinanza n.07 del 14 marzo 2020 emanata dal Presidente della Regione Calabria;

VISTA l'ordinanza n.12 del' 20 marzo 2020 emanata dal Presidente della Regione Calabria

VISTA l'ordinanza n.15 del' 22 marzo 2020 emanata dal Presidente della Regione Calabria;

VISTO l'ordinanza n.20 del 27 marzo 2020 emanata dal Presidente della Regione Calabria;

VISTO il DPCM del 01/04/2020 ;

Vengo VISTO l'art. 54 D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la nota dell'ASP prot. 126853 del 23 novembre 2020

DATO ATTO della regolarità e della correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147bis, comma1, del D.Lgs.267/2000;

1. L'isolamento sanitario obbligatorio al Sig. OMISSIS nato a Crotone residente in Staletti ;
2. Che chi è venuto a contatto con la persona obbligata alla quarantena comunichi la cosa all'autorità sanitaria competente, al fine di stabilire l'iter sanitario necessario;

### **IL SINDACO**

Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50 del D. lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica;

VISTO lo Statuto Comunale;

### **ORDINA**

Per il periodo che va dal 18 novembre 2020 al 1 dicembre 2020 (compreso)

L'isolamento sanitario obbligatorio al Sig. OMISSIS nato a Crotone residente in Staletti ;

**a non lasciare per 14 (quattordici) giorni l'attuale domicilio e a non aver contatti con altre persone.**

Le medesime persone devono seguire in maniera puntuale le disposizioni in tema di profilassi stabilite dalle Autorità Sanitarie in relazione all'emergenza in atto per il coronavirus (COVID-19) nonché ogni disposizione e raccomandazione del Ministero della Salute e dagli altri Organi Istituzionali preposti, nella presente fattispecie di isolamento domiciliare fiduciario;

### **ORDINA**

Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza di tutti i soggetti precitati sottoposti a misura straordinaria di quarantena prescritto, provvedendo all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ovvero, in presenza di condizioni ostative, a misure alternative di efficacia equivalente;

### **PREVEDE**

Di trasmettere la presente ordinanza:

1. Alla Prefettura di Catanzaro;
2. Alla Regione Calabria;
3. All'ASP di Catanzaro;
4. Alla Caserma dei Carabinieri di Gasperina;
5. Al Distaccamento Polizia Stradale di Soverato;
6. Al Comando di Polizia Municipale del Comune di Staletti;

### **STABILISCE CHE**

- copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa ai soggetti stabiliti in precedenza.

Ai sensi dell'art. 3 comma quarto della L. 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica (L. n° 1034 del 06 dicembre 1971) dalla stessa data.

Staletti 23.11.2020



**Comune di Staletti**

Il Sindaco

**Alfonso MERCURIO**